

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1606

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, MONTRESORI, D'AMELIO, DONATO, FONTANA Albino, INZERILLO, FOSCHI, DE GIUSEPPE, LAZZARO, MAZZOLA, ZANGARA, VENTRE, DI STEFANO, BALLESI, SAPORITO, LAURIA, RUFFINO, MONTINI, GRAZIANI Antonio, DE MATTEO, COVIELLO, PICANO, GIOVANNIELLO, FONTANA Elio, FAVILLA, IANNI, POLENTA, PULLI, FABRIS, COVELLO, DI BENEDETTO, PINTO, MEO, ROBOL, RABINO, TANI, INNOCENTI e GRASSI BERTAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1993

Norme per favorire gli interventi di recupero, in particolare
nei centri storici

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai indispensabile occuparsi seriamente del recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato nei centri storici minori, ma non solo in essi.

Già nel 1982, infatti, il settore della riqualificazione assorbiva una quota vicina alla metà (43,1 per cento) degli investimenti privati in abitazioni. Secondo una indagine del Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato nell'edilizia (CRE-SME) il recupero sarebbe l'unico settore oltre all'edilizia pubblica a far segnare un aumento già nel 1985 rispetto all'anno precedente.

Inoltre, secondo gli ultimi dati, relativi al 1992, gli investimenti destinati al recupero risultano aumentati.

Una quota decisamente cospicua di risorse destinata ad aumentare progressivamente a fronte di uno stato di conservazione del patrimonio immobiliare italiano non certo soddisfacente. Nell'ambito degli immobili di costruzione anteriore al 1966 si registra, infatti, una percentuale di alloggi in cattivo stato elevatissima (51,9 per cento), concentrata particolarmente nelle zone centrali urbane, in special modo nel Mezzogiorno.

Tuttavia, da un esame parziale, risulterebbero sottoposti ad interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esclusivamente gli immobili in migliore stato di conservazione. Quelli cioè che presentavano, comunque, condizioni di economicità e, quindi, di redditività.

Il patrimonio edilizio coinvolto da iniziative di ristrutturazione, infatti, concerne principalmente il patrimonio in proprietà. Si tratta pertanto di interventi che si rivolgono nella maggioranza dei casi ad abitazioni già in buono stato di manutenzione.

Si «recupera», come emerge da una recente indagine del Centro studi investi-

menti sociali (CENSIS) sugli utenti dell'edilizia industrializzata, anche il relativamente nuovo ed il nuovissimo: si tratta, ovviamente, in questi casi, di interventi di mera cosmesi.

Ben diversamente si presenta la situazione per quanto concerne il patrimonio locato. Esso risulta meno coinvolto da iniziative di ristrutturazione e, privo di un ricambio adeguato, si presenta con una struttura, per età, più invecchiata e spesso in precario stato di manutenzione. Non a caso circa un quarto delle abitazioni locate su tutto il territorio nazionale risulta in scadente stato di conservazione. Si tratta di oltre un milione e settecentomila case. Con riferimento agli undici maggiori comuni italiani la percentuale di case in affitto in cattive condizioni è pari al 24 per cento del totale a fronte di una percentuale inferiore al 10 per cento del totale per quelle di proprietà.

Il carente stato di manutenzione delle abitazioni in locazione risulta diffuso su tutto il territorio nazionale con punte notevoli in alcuni centri urbani, soprattutto del Meridione. In questi ultimi, in particolare, si rilevano quote elevatissime di abitazioni in cattivo stato di manutenzione, che assumono valori pari a circa la metà degli alloggi in affitto e spesso a più di un terzo dell'intero patrimonio occupato. In particolare a Catania il 47 per cento delle abitazioni in affitto risulta in scadenti condizioni, mentre condizioni di degrado interessano circa il 38 per cento di tutto lo *stock* occupato. Una situazione del tutto simile è evidenziata nel comune di Napoli, dove le abitazioni in cattivo stato rappresentano il 35 per cento del totale ed il 43 per cento di quelle affittate. Seguono nella mappa del degrado Bari e Palermo con circa il 35 per cento di abitazioni locate in cattivo stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione in cui si trova il patrimonio locato si connette, come evidenzia anche il CRESME, al venir meno della soglia di convenienza di questi investimenti.

Intervenire sul patrimonio locato non è economico, in vero, per il proprietario che non può prevedere in alcun modo il momento in cui potrà riottenere la disponibilità dell'immobile; inoltre, il canone, già poco remunerativo in confronto ad altre forme di investimento, non sembra consentire investimenti che vadano al di là della manutenzione strettamente necessaria. Né d'altronde alcuna convenienza ad intervenire autonomamente ha il conduttore, il quale deve avere il consenso del locatore e, nel caso di intervento, non può usufruire di alcuna agevolazione particolare.

Occorre, quindi, rivedere totalmente la politica in materia di recupero in modo da incentivare tale esigenza primaria, in varia misura con interventi sia urbanistici sia finanziari e non ostacolarla, come oggi prevalentemente avviene, nella prospettiva di una conservazione statica e non funzionale del patrimonio.

In realtà, a parte quanto evidenziato in relazione al degrado del patrimonio immobiliare, i dati del censimento 1981, confermati dalle prime emergenze di quello del 1991, palesano un cattivo utilizzo del patrimonio esistente.

A fronte di un rapporto stanze-abitanti sostanzialmente positivo, è, viceversa, agevole verificare quotidianamente una situazione di cronica carenza di alloggi offerti in locazione, e numerosi casi di coabitazione.

Il fenomeno si lega anche alla radicale trasformazione subita dalla composizione del nucleo familiare in questi ultimi anni, combinata con la politica delle locazioni che ha, in pratica, reso pressochè impossibile la mobilità locativa.

Poichè si è paradossalmente annullata la mobilità di un alloggio locato, vi è un forte margine di spreco nell'utilizzo del patrimonio esistente, dovuto non già a scelte del singolo, ma imposto dalla situazione del mercato.

In questa prospettiva, il recupero appare essenziale al fine di rendere funzionali le

case più vecchie alle esigenze delle famiglie di oggi, in prevalenza, come risulta dai dati statistici, formate da un massimo di tre persone, con la presenza di numerosi nuclei unipersonali, laddove, in passato, era più agevole riscontrare nuclei familiari formati da almeno quattro o cinque persone.

Il recupero appare pertanto indispensabile, unitamente a misure che facilitino la mobilità locativa, al fine di rendere possibile un utilizzo razionale degli immobili in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare e non, come oggi prevalentemente avviene, sproporzionato ad esse per eccesso o per difetto.

Data l'importanza del recupero sembra opportuno promuovere e stimolare la concessione di contributi in conto capitale e/o di incentivi tributari.

È in realtà significativo quello che un recente studio ha evidenziato, che cioè, mentre nel decennio 1961-71 vi era stata un' intensa sostituzione di case, nel decennio successivo si è quasi arrestata l'opera di demolizione. Molti proprietari di vecchie case, cioè, hanno preferito abbandonare l'abitazione troppo invecchiata piuttosto che demolire o riparare.

Ad evitare l'urbanizzazione indiscriminata del territorio occorre privilegiare l'attività diretta al restauro dell'esistente poichè è sempre più difficile rinvenire spazi urbani da destinare alla costruzione di nuove abitazioni.

È opportuno, quindi, incentivare le attività di recupero e risanamento non solo dei centri storici di minori dimensioni demografiche ma anche di quelli aventi comunque una forte valenza abitativa individuati dalle Regioni e dallo Stato secondo obiettivi di programmazione.

Come dimostra l'esame comparato con l'esperienza degli altri Paesi che, prima dell'Italia, hanno intrapreso la strada della regolamentazione edilizia ed urbanistica degli interventi di riqualificazione, è opportuno che lo Stato partecipi alla realizzazione degli interventi di recupero o mediante la diretta assunzione di oneri finalizzati, oppure mediante la concessione di risparmi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di spesa a beneficio degli operatori, sotto forma di riduzione dei carichi fiscali sulle attività stesse o sui redditi.

In questo quadro si colloca, in Italia, il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La normativa ivi contenuta, nelle intenzioni, oltre a contenere i principi generali della disciplina avrebbe dovuto fungere da cornice entro cui potesse svilupparsi l'attività legislativa delle Regioni.

La disciplina della legge n. 457, tuttavia, soffre di una eccessiva rigidità per quanto attiene alle procedure urbanistiche degli interventi di recupero (preventiva formazione di piani di recupero o, in assenza di essa, individuazione delle zone di recupero).

In mancanza di questi due adempimenti è imposto il convenzionamento con i comuni con l'obbligo del mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

Per quanto riguarda l'utilizzazione di fondi destinati agli interventi di recupero la quota riservata agli interventi su edifici pubblici è stata prevalentemente assorbita da operazioni di straordinaria manutenzione degli istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Viceversa, le agevolazioni ai privati per interventi di recupero hanno sofferto del limite di non potere essere assegnate al condominio come entità a se stante e quindi di non aver promosso interventi strutturali sugli edifici ma esclusivamente sulle singole unità immobiliari. Tale tipo di intervento è la conseguenza di tutta una serie di pastoie burocratiche e legislative che impediscono una efficace politica di recupero e disincentivano il privato ad assumere iniziative di largo respiro.

I rilievi svolti sono stati in parte superati dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, che, tuttavia, ancora stenta ad avviarsi in iniziative su larga scala.

L'approccio al problema del recupero in Italia appare, viceversa, ancora eccessivamente legato a schemi teorici, scarsamente rilevanti sul piano concreto, dai quali ben difficilmente possono conseguire impulsi apprezzabili verso la realizzazione di interventi che non siano appunto limitati al piccolo e piccolissimo cabotaggio.

D'altra parte promuovere il riuso, la conservazione ed il restauro del patrimonio esistente come fanno altri Paesi (ad esempio l'Olanda) su grande scala è una operazione meno costosa della costruzione del nuovo, in grado di promuovere occupazione e posti di lavoro nelle professioni vecchie e nuove di una imprenditoria edile sempre più qualificata e specializzata.

Il presente disegno di legge si muove quindi nelle prospettive sopra indicate, cercando di superare la carenza della legislazione esistente, che opportunamente integra o modifica, come si dirà in maggior dettaglio nella parte illustrativa.

Esaminando in estrema sintesi il contenuto del disegno di legge sottolinciamo le disposizioni seguenti.

Con l'articolo 1 si individuano le finalità legislative nel conseguire il graduale recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici ricompresi nei comuni indicati a norma dell'articolo 2.

Tale ultimo articolo infatti ammette al beneficio i comuni con popolazione accerata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e 60.000 abitanti e quelli individuati dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

La parte più innovativa di questo articolo concerne peraltro l'assoggettamento alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, di tutti gli immobili dei centri storici, ancorchè non espressamente notificati.

Gli articoli 3 e 4 individuano l'ambito oggettivo e soggettivo per la concessione di benefici. Essi sono concessi:

a) per gli immobili ad uso abitativo anche se compresi in immobili a destinazione mista nonchè per i locali adibiti ad attività artigianali e commerciali qualora questi ultimi risultino vincolati al mantenimento delle attività esercitate da almeno venti anni;

b) a soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, condomini, cooperative, proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.

Costituiscono interventi ammessi al beneficio, ai sensi dell'articolo 5, le opere,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

purchè completate, di consolidamento, recupero, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile o delle unità immobiliari in esse comprese; sono altresì ammesse, purchè ricomprese in una delle opere sopra indicate, le opere di installazione di impianti funzionali.

L'articolo 6 detta snellimenti procedurali per agevolare la realizzazione degli interventi di recupero.

L'articolo 7 assicura la conformità dell'intervento da realizzare sotto il profilo urbanistico.

Per il finanziamento degli interventi, l'articolo 8 istituisce il Fondo nazionale

centri storici (FNCS) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, alimentato da una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi ex Gescal di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dalle somme non impegnate relative alla medesima legge 14 febbraio 1963, n. 60, secondo le disponibilità accertate dal Ministro competente.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni fiscali e dei contributi in conto capitale.

Infine, gli articoli 14 e 15 prevedono rispettivamente le modalità per i controlli a campione e quelle per l'eventuale revoca delle agevolazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata a conseguire il graduale recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici ricompresi nei comuni di cui all'articolo 2 secondo le disposizioni della presente legge e sulla base dei piani programmatici e finanziari predisposti dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 2.

(Ambito di applicazione delle agevolazioni)

1. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge i centri storici dei comuni con popolazione accertata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e 60.000 abitanti e quelli dei comuni di cui al comma 2.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con decreto da emanare di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, individua i comuni, oltre a quelli di cui al comma 1, da ammettere ai benefici della presente legge. Tutti i centri storici ammessi ai suddetti benefici devono essere dotati di piano regolatore generale approvato e di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici; ai fini della presente legge sono considerati strumenti urbanistici esecutivi i piani particolareggiati, i piani quadro, i piani di recupero, i piani integrati e i corrispondenti strumenti esecutivi, ove esistenti, disciplinati dalle diverse leggi regionali.

3. Tutti gli immobili compresi negli strumenti urbanistici di cui al comma 2 sono assoggettati alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano formato oggetto di notifica.

Art. 3.

(Requisiti oggettivi)

1. I benefici della presente legge sono riservati agli immobili ad uso abitativo anche se compresi in immobili a destinazione mista nonchè ai locali adibiti ad attività artigianali e commerciali qualora questi ultimi risultino vincolati al mantenimento delle attività esercitate da almeno venti anni.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge i soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, condomini, cooperative, proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.

Art. 5.

(Definizione degli interventi di recupero)

1. I benefici della presente legge sono concessi per le opere, purchè completate, di consolidamento, recupero, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile o delle unità immobiliari in esse comprese; sono concessi altresì per gli interventi di installazione di impianti funzionali, purchè ricompresi in una delle opere sopra indicate.

Art. 6.

(Procedura per gli interventi di recupero)

1. Le disposizioni relative alla esecuzione di opere interne contenute nell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e

successive modificazioni, si applicano agli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ancorchè da eseguire su immobili specificamente vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, ferma rimanendo la tutela per i prospetti, le facciate e le parti dell'immobile assoggettate al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, le autorità competenti alla tutela del vincolo si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine i provvedimenti di competenza delle suddette autorità si intendono assentiti.

Art. 7.

(Altri requisiti per l'ammissione dei benefici)

1. Per la ammissione all'esame del Ministero competente, ai sensi dell'articolo 11, è necessario che il sindaco, su conforme e motivato parere della commissione edilizia, certifichi la piena conformità dell'opera allo strumento urbanistico esecutivo e la corrispondenza della medesima a criteri di rispetto e salvaguardia delle caratteristiche dell'arredo urbano interessato.

Art. 8.

(Fondo nazionale centri storici)

1. Ai fini della presente legge è istituito il Fondo nazionale centri storici (FNCS) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita:

a) da una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

b) dalle somme non impegnate relative alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 60, secondo le disponibilità accertate dal Ministro competente.

Art. 9.

*(Incentivazioni per il recupero
dei centri storici)*

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 8 e nei limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale degli oneri sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 4, mediante concessione di un credito di imposta o di un contributo in conto capitale.

2. Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti nella presente legge, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'aliquota del 4 per cento, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione di quelle in materia di IVA di cui al comma 2.

Art. 10.

(Crediti di imposta)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono ammessi per un biennio dalla data di ultimazione dei lavori a fruire di un credito di imposta commisurato al costo degli interventi di recupero di cui all'articolo 5.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 25 per cento del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

3. L'eventuale residuo di credito di imposta potrà essere utilizzato negli anni successivi al secondo, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo, comunque non oltre il decimo anno.

4. Il credito di imposta non può essere concesso per le opere completate nel

biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Crediti di imposta: norme di attuazione)

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dall'articolo 10 o dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 13, i soggetti di cui all'articolo 4 dichiarano al Ministero dei lavori pubblici l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'articolo 5.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione attestante la effettività della realizzazione degli interventi di recupero e la conformità degli stessi alle tipologie previste dall'articolo 5. La predetta documentazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta, nei limiti delle competenze professionali, da ingegnere o da architetto o da geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali. La documentazione è integrata altresì dalle certificazioni di cui all'articolo 7.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dei lavori pubblici forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime ovvero, in caso di recapito personale, dalla data del recapito stesso. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero verifica le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8 entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio e comunica ai soggetti interessati la concessione del credito di imposta.

4. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dall'articolo 10, le stesse sono iscritte nell'elenco dell'anno successivo in posizione prioritaria.

5. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 13.

6. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dei lavori pubblici rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti di imposta attribuiti ai soggetti beneficiari delle agevolazioni. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo.

7. Il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito di imposta con i relativi importi.

8. Con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 12.

(Disposizioni tributarie)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio. La comunicazione di concessione del beneficio, di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere fatta valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.

2. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, decorre il

termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito di imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.

3. I soggetti che abbiano ottenuto i benefici di cui alla presente legge automaticamente rientrano, per tale motivo, tra quelli ai quali si applicano le disposizioni concernenti i programmi e i criteri selettivi per i controlli da effettuare in materia di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e di altre imposte indirette fissati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 13.

(Contributi in conto capitale)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, in luogo del credito d'imposta previsto dall'articolo 10, su richiesta dei soggetti interessati sono concessi contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti di imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 i soggetti interessati inoltrano al Ministero dei lavori pubblici una domanda corredata degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo, e della certificazione di cui all'articolo 7, nonché della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Non possono essere ammesse al contributo le opere ultimate anteriormente al biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 11, in quanto compatibili. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, a partire dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione ai soggetti della ammissione ai benefici.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonchè gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

6. Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 i soggetti che abbiano richiesto le agevolazioni di cui all'articolo 11.

Art. 14.

(Controlli a campione)

1. Sulle opere ammesse ai benefici di cui agli articoli 10 e 13, successivamente alla fruizione dei medesimi, il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di disporre controlli a campione mirati alla verifica formale e sostanziale della documentazione e a quella tecnica delle opere stesse.

2. La responsabilità dei controlli è affidata a funzionari ministeriali che potranno avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali interessate. Per l'affidamento e per la relativa responsabilità sono applicabili le specifiche disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

Art. 15.

(Revoca delle agevolazioni)

1. In caso di insussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dei benefici di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici provvede alla revoca delle agevolazioni e ne dà immediatamente comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, in aggiunta al recupero delle somme erogate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei

crediti di imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. Sulle somme recuperate sono inoltre dovuti gli interessi in misura non inferiore al tasso di sconto vigente al momento della loro erogazione. Valgono in materia le disposizioni e le procedure che disciplinano la materia fiscale; il relativo procedimento è in ogni caso affidato al Ministero delle finanze, anche nella ipotesi di concessione avvenuta ai sensi dell'articolo 13.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni o attestazioni di cui agli articoli 7, 11 e 13, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Le somme restituite ai sensi del comma 2 del presente articolo sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 8, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.